



SENT. N. 126/2025

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

in composizione monocratica in persona del Giudice dr. Giuseppe Vella, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso rubricato al n. **23779** del registro di segreteria, istruttoria n. 279/2023/VAL depositato in data 23 agosto 2023, con cui la Procura regionale ha chiesto al Giudice designato, ai sensi degli artt. 141 e 144 del codice di giustizia contabile, di voler fissare con proprio decreto nei confronti nei confronti dell'agente contabile sig.ra **Benedini Sara**, nata il 01/07/1971 a Mantova (C.F. BNDSRA71L41E897R), gestore della struttura ricettiva "**Appartamento Milli**", corrente in San Benedetto del Tronto (AP), via Giannina Milli n. 13, un termine perentorio, decorrente dalla legale conoscenza dell'adottando decreto, per la presentazione al Comune di San Benedetto del Tronto del conto iudiziale inerente alla propria gestione per **l'esercizio finanziario 2020**, disponendo, contestualmente, l'obbligo, a loro carico, di dare tempestiva notizia a questa Sezione Giurisdizionale dell'avvenuta presentazione dei conti medesimi.

Ciò, con la contestuale richiesta di applicazione di una sanzione pecuniaria, prevista dall'art. 141, comma 6, del decreto legislativo n.

	174/2016, nel caso di grave e ingiustificata omissione del deposito dei	
	conti entro il termine predetto.	
	VISTO il ricorso introduttivo del giudizio;	
	ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;	
	VISTI gli articoli 141, 142, 143 e 144 del codice di giustizia contabile;	
	UDITO nella Camera di Consiglio dell' 11 giugno 2025, con l'assistenza	
	del Segretario dr.ssa Milena Posanzini, il rappresentante del Pubblico	
	Ministero nella persona della dr.ssa Mariaconcetta Pretara; assente	
	l'agente contabile e l'Amministrazione.	
	FATTO e DIRITTO	
	1. Con il ricorso in epigrafe, la Procura Regionale ha formulato al	
	giudice monocratico designato dal Presidente della Sezione	
	Giurisdizionale istanza per la fissazione di un termine per la	
	presentazione del conto giudiziale sopra indicato.	
	Con decreto n. 154/2024 di questo Giudice, è stato fissato il termine per	
	la resa del conto giudiziale sopra indicato.	
	Il Comune di San Benedetto del Tronto ha inviato la relativa	
	documentazione, tramite l'applicativo DAeD n. 77690 del 11 febbraio	
	2025, a firma di Antonini Niccolò, soggetto diverso dall'agente	
	contabile convenuto Benedini Sara.	
	2. Con ordinanza n.2/2025 di questo Giudice, dunque, si è disposto	
	<i>“Al Comune di San Benedetto del Tronto (AP) nella persona del suo legale</i>	
	<i>rappresentante, di comunicare, entro 30 giorni dalla data di ricezione della</i>	
	<i>presente ordinanza, a questa Sezione Giurisdizionale i dati identificativi del</i>	
	<i>soggetto che ha gestito nell'esercizio finanziario 2020 la struttura ricettiva</i>	
	2	

“Appartamento Milli”, corrente in San Benedetto del Tronto (AP), via Giannina Milli n. 13, e che come tale ha, quindi, assunto la funzione di agente contabile incaricato della riscossione dell’imposta di soggiorno da riversare al Comune di San Benedetto tenuto quindi alla resa del conto giudiziale”.

In data 10.06.2025, il Comune ha precisato che “il nominativo dell’agente contabile evidenziato nella deliberazione di parificazione 2020, individuato in BENEDINI SARA - era errato in quanto si trattava, con buona probabilità, di un refuso dell’annualità precedente e non corretto ed aggiornato agli atti acquisiti dal SUAP nel corso dell’anno 2020 dai quali emerge che sia la titolarità della struttura che l’agente contabile della medesima doveva essere correttamente individuato in ANTOLINI NICCOLO’”.

3. Nella camera di consiglio odierna, il Pubblico ministero ha concluso per la cessata materia del contendere.

4. Dalla disamina degli atti, risulta depositato il conto giudiziale dall’agente contabile Antolini Niccolò.

5. Pertanto, per evidenti ragioni di economia processuale, tenuto conto anche di quanto sancito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. sez. I, 21 marzo 2005, n. 6071), unitamente a quanto statuito da questa Sezione secondo la quale il giudizio per resa di conto “....seppur caratterizzato da tale strumentalità rispetto al giudizio di conto vero e proprio, nondimeno tale procedimento ha natura giurisdizionale, la quale è ritraibile dalle norme che lo regolamentano in tutte le sue fasi e che, in particolare, determinano la sua definizione mediante la pronuncia di una sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di un’udienza pubblica (art. 144 c.g.c.). Tale forma di definizione del giudizio per resa di

	<i>conto, alla luce delle disposizioni di cui agli artt. 141 e ss. del c.g.c., non può</i>	
	<i>subire variazioni a seconda del tipo di decreto che il giudice monocratico andrà</i>	
	<i>ad assumere, in quanto dalla lettura dell'art. 144 non possono ricavarsi</i>	
	<i>eventuali differenziazioni (in termini di definizione del giudizio) tra un decreto</i>	
	<i>che accolga il ricorso ovvero lo rigetti.” (cfr. Sez. giurisdiz. Marche, 31</i>	
	<i>dicembre 2020, n. 198), deve procedersi, ai sensi dell'art. 144 c.g.c., alla</i>	
	<i>definizione del giudizio, con pronuncia di estinzione per cessata</i>	
	<i>materia del contendere.</i>	
	<i>Alla luce di quanto sopra esposto, anche a seguito delle richieste</i>	
	<i>formulate in giudizio dalle parti, questo Giudice ritiene che, ferme ed</i>	
	<i>impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti</i>	
	<i>nell'ambito della procedura prevista dagli articoli 145 e ss. c.g.c., deve</i>	
	<i>procedersi, ai sensi dell'art. 144 c.g.c., alla definizione del giudizio, con</i>	
	<i>pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere.</i>	
	<i>Tenuto conto che della mancanza di contraddittorio nel presente</i>	
	<i>giudizio per resa del conto non vi è luogo a provvedere sulle spese.</i>	
	PQM	
	La Corte dei conti	
	Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche	
	definitivamente pronunciando	
	- dichiara estinto il giudizio per la resa del conto in epigrafe, per cessata	
	materia del contendere nei termini di cui in motivazione;	
	- accerta che risulta presentato il conto giudiziale da parte di Antonini	
	Niccolò, gestore della struttura ricettiva “Appartamento Milli” .	
	Nulla per le spese.	
	4	

Rimette gli atti al Magistrato relatore dei conti giudiziali.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio dell' 11 giugno 2024.

Il Giudice monocratico

(Giuseppe Vella)

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria in data 13/06/2025

Il funzionario amministrativo

dott. Milena Posanzini

~~f.to.digitalmente~~